

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2001

**che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea**

[notificata con il numero C(2001) 2561]

(2001/645/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 367/2001 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea.
- (2) Dopo l'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea <sup>(4)</sup>.
- (3) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie di dumping pregiudizievole riguardo alle importazioni originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

## B. IMPEGNI

- (4) A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, cinque produttori esportatori indiani che hanno collaborato hanno offerto impegni sui prezzi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»). In questo modo essi hanno accettato di vendere il prodotto in esame a prezzi uguali

o superiori in modo da eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping.

- (5) Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che le società si sono impegnate a fornire riguardo alle proprie vendite, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Va aggiunto che la struttura delle vendite di questi produttori esportatori è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione degli impegni sarebbe limitato.
- (6) In considerazione di quanto sopra, gli impegni sono stati considerati accettabili.
- (7) Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione alla competente autorità doganale della richiesta di immissione in libera pratica a seguito degli impegni, l'esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida emessa dai produttori esportatori i cui impegni sono stati accettati e contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1676/2001. Questo livello di informazione è anche necessario per consentire ai servizi doganali di accertare con sufficiente precisione che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.
- (8) In caso di violazione, revoca degli impegni o di una sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori in appresso elencati in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 55 del 24.2.2001, pag. 16.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Paese	Società	Codice Addizionale TARIC
India	Ester Industries Limited 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part — I Nuova Delhi — 110 003 India	A026
India	Flex Industries Limited A-1, Sector 60, NOIDA 201 301 (UP) India	A027
India	Garware Polyester Limited Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg Vile Parle (East) Bombai 400 057 — India	A028
India	MTZ Polyesters Limited Sarnath Centre, Upvan Area Govind Nagar, Malad (E), Bombay 400 097 — India	A031

Paese	Società	Codice Addizionale TARIC
India	Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1 Noida-201 301 Dist. Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh — India	A032

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2001.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*